



Allegato "B" all'atto Repertorio n. 3450 Raccolta n. 2723

Art. 1 Denominazione e sede

È costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE TERRIACA"**

In esito alla iscrizione presso il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore la denominazione sarà **"FONDAZIONE TERRIACA ETS"**, da usarsi in ogni atto e documento.

La Fondazione ha sede in Pozzilli (IS), alla contrada Cerqueto, snc.

Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e Centri in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 2 Scopo-Finalità

La Fondazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. In particolare, ai sensi dell'art. 5 lettere e, f, g, h, i, k, s, z, del Codice del Terzo Settore, le finalità e le attività della Fondazione hanno ad oggetto:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281,
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare la Fondazione si occuperà di:

- a) il biomonitoraggio ambientale mediante l'osservazione, lo studio, la ricerca, l'analisi sulla flora e sulla fauna;
- b) valorizzazione e l'inclusione della persona umana in armonia con la natura e con i valori della solidarietà sociale;
- c) promozione dello sviluppo sostenibile più equo, per una società basata su un corretto equilibrio tra esseri umani e natura;
- d) difesa e salvaguardia delle specie animali e vegetali, del suolo, della biodiversità e del paesaggio;
- e) divulgazione di temi della conoscenza, della ricerca, del rapporto tra scienza, cultura, impresa e lavoro, per formare una coscienza scientifica diffusa;
- f) favorire lo scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione tra i diversi soggetti, anche a livello internazionale, che si occupano di ambiente, sviluppo sostenibile e valorizzazione del territorio.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di

Registrato

a ISERNIA

il 28/03/2024

al n. 663 serie 1T

qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti, sempre nei limiti di partecipazione previsti per gli enti del terzo settore;

- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

- erogare premi e borse di studio;

- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

Art. 3 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo. Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati, erogazioni, oblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori nonché con:

- * i redditi derivanti dal patrimonio;

- * le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

Art. 4 Patrimoni destinati

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 5 Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- * l'Organo di Amministrazione;
- * l'Organo di Controllo,
- * il Direttore Generale,
- * il Comitato Scientifico.

Art. 6 Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è composto da un numero minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette), che formano il Consiglio di Amministrazione.

I componenti sono nominati dagli amministratori uscenti a maggioranza.

I membri dell'Organo di Amministrazione durano in carica tre (3) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono con l'insediamento del nuovo Organo.

Non possono essere nominati membri dell'Organo di Amministrazione coloro che:

- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
- ricoprano la carica di Consigliere Regionale del Molise, Consigliere Provinciale della Provincia di Isernia, ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

I componenti dell'Organo di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- a) non si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) non sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) non hanno svolto, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Tale divieto ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi;

e) hanno esperienza nell'ambito della tutela, dello studio e della promozione dell'ambiente e dell'agricoltura.

I componenti dell'Organo di Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente. Le cariche dei membri dell'Organo di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dall'Organo stesso.

In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, per uno o più consiglieri, il Consiglio sarà reintegrato dai membri ancora in carica, anche se rappresentano la minoranza.

In caso di cessazione di tutti i membri la nomina spetterà all'autorità governativa.

Art. 7 Decadenza e esclusione

I membri dell'Organo di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre (3) assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dall'Organo di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 8 Poteri

All'Organo di Amministrazione spetta:

- a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica tre (3) anni, salvo rinnovo, il quale ha la rappresentanza dell'Ente, ed eventualmente del Tesoriere e il Segretario che parimenti durano in carica tre (3) anni;
- b) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- c) redigere ed approvare – nonché compiere ogni adempimento in relazione a – il bilancio e il bilancio sociale, in particolare documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività secondarie svolte;
- d) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- f) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- g) approvare eventuali regolamenti interni;
- h) deliberare lo scioglimento e la devoluzione, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ente, conformemente alla normativa in vigore;
- i) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti l'Organo stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- j) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 Adunanze

L'Organo di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

Le adunanze possono tenersi in qualunque posto purché in Italia.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri dell'Organo di Amministrazione, al Revisore Legale e all'Organo di Controllo, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

Le adunanze dell'Organo di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo ove diversamente previsto. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e h) dell'art. 8 devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'Organo di Amministrazione.

Le adunanze possono tenersi anche mediante audio-video conferenza, a condizione che il Presidente sia in grado di identificare gli intervenuti, e che sia consentito di ricevere e inviare documentazione.

L'adunanza si considera tenuta ove è il Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, nei casi previsti dalla legge, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento della decisione ed il consenso della stessa.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Art. 10 Organo di controllo

L'Organo di Controllo è obbligatorio secondo le disposizioni di legge e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo è nominato dall'Organo Amministrativo.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'Organo di amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti dell'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Anche ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per l'Organo Amministrativo.

Art. 11 Il Revisore

La Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge, qualora la revisione non

possa esser esercitata dall'Organo di Controllo.

La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, in prima istanza dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili competente per la sede della Fondazione.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore assiste alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

La carica è gratuita salvo rimborsi per spese approvate dall'Organo di Amministrazione.

Art. 12 Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, qualora nominato, è l'organo esecutivo della Fondazione e viene nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

2. Il Direttore Generale, qualora nominato:

a) è il primo livello gerarchico dell'organigramma e partecipa al Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto;

b) svolge gli incarichi a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione e le mansioni attribuite con il contratto di assunzione o nel regolamento di amministrazione;

c) firma gli atti ed i contratti in nome e per conto della Fondazione, della quale limitatamente agli incarichi da contratto ha la rappresentanza, e dispone le operazioni bancarie e la gestione degli strumenti di pagamento in accordo con i conferimenti dei poteri di firma determinati dal Consiglio di Amministrazione: riceve e destina le somme di competenza della fondazione in coerenza con le disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione;

d) propone al Presidente le assunzioni, le collaborazioni e le consulenze, in linea con il Piano Operativo e procede alla sottoscrizione dei relativi atti in accordo con le disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione;

e) propone al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione gli investimenti del Patrimonio e dei Fondi di Riserva;

f) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, le attività di fundraising, investimento e di comunicazione;

g) provvede ai pagamenti derivanti dagli impegni assunti con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

h) supervisiona ed è responsabile per l'amministrazione ordinaria della fondazione e predisporre i dati per il bilancio d'esercizio che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;

Art. 13 Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico viene nominato dal Consiglio di Amministrazione che ha anche poteri di revoca ed integrazione. È composto da un numero variabile di componenti. È presieduto dal Direttore Generale, se nominato.

Ha funzioni consultive e propositive. I componenti restano in carica fino a revoca. L'incarico è senza retribuzione, salvo il rimborso delle spese.

Art. 14 Libri

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.

È fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 CDTS – ove esistenti – di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all'Organo Amministrativo di almeno tre (3) giorni.

Art. 15 Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione, sin dall'atto della sua costituzione, terrà un bilancio di esercizio formato

dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione, predisporrà il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il trenta (30) aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo rimborso delle spese – effettivamente documentate – sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo.

Art. 16 Bilancio sociale e obblighi pubblicitari

La Fondazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un (1) milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila (100.000,00) euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 17 Trasformazione, Fusione, Scissione

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui all'art. 9 del presente statuto.

Art. 18 Estinzione

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione o, in mancanza, alla "Caritas Italia".

Art. 19 Rinvio

Per quanto non previsto si applicano le norme vigenti in materia del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore.